



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

CAPITOLATO SPECIALE

Oggetto: Procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento dell'appalto per il servizio di pulizia della sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven 48 Roma, del presidio di una risorsa durante l'orario di lavoro nonché della raccolta differenziata dei rifiuti

CIG: 6961929D8B

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria della Sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. in Roma, viale Beethoven n.° 48, adibita ad uffici, compresi i luoghi e spazi esterni di pertinenza, con la sola esclusione degli ambienti locati a CONFEDERDIA.

Più precisamente il contratto prevede:

- pulizie di tutte le superfici orizzontali: pavimenti e soffitti;
- pulizie di tutte le superfici verticali: finestre, metrature, tende alla veneziana etc.;
- pulizie degli infissi e delle apparecchiature di servizio in tutti i piani;
- pulizie delle scale, delle ringhiere, delle grate, dei cancelli, degli ascensori (solo cabine interne).

I locali da pulire comprendono:

- piano di copertura (solo aree calpestabili, anche sotto le superfici grigliate);
- V° piano incluse le aree esterne terrazzate;
- IV° piano, III piano, II° piano, I° piano;
- scale principali;
- androne;
- scale di servizio;
- corridoi;
- n° 2 aree calpestabili alla base delle chiostrine (vicino magazzino economato) del primo piano;



- n° 3 cabine ascensori;
- tutti i locali del piano seminterrato (archivio morto);
- sala macchine del CED;
- tutti i locali dei servizi igienici;

L'appalto prevede il presidio di una risorsa dipendente della Impresa appaltatrice durante l'orario lavorativo ENPAIA per:

- Pulizie straordinarie durante l'orario di lavoro ENPAIA;
- Piccolo facchinaggio;
- Sistemazione magazzini;
- Montaggio e smontaggio mobili;
- Trasloco all'uso di personale E.N.P.A.I.A. da una stanza all'altra (piccolo facchinaggio);

L'appalto prevede la fornitura dei cassonetti in comodato d'uso per la raccolta differenziata di carta e plastica siti nei piani della palazzina ENPAIA e relativo smaltimento.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- Una volta al giorno (eccettuate le festività):

- spazzatura di atri ed anditi al piano terra, incluse le aree a parcheggio e rampe di accesso;
- pulizia con acqua saponata: Portineria, androne di ingresso, nonché battitura delle moquette, spolveratura dei corrimano scale ;
- lavatura e disinfestazione dei pavimenti, , degli apparecchi igienici, delle toilette, gabinetti e spogliatoi;
- spazzatura degli ascensori;
- spolveratura di tutti gli infissi, delle porte e divisori in vetro, maniglie, etc;
- pulizia dei portacenere di ogni tipo ;svuotamento di tutti i cestini;
- spolveratura di tutti i tavoli, scrivanie, mobili, stipiti, scaffali;



– **Almeno due volte a settimana:**

- lavaggio con spazzola, acqua e sapone e successiva asciugatura delle scale e pianerottoli, dei pavimenti delle stanze, degli ingressi, delle sale di aspetto, delle cabine ascensori;
- pulizia dei corpi illuminanti degli androni, sia fissi che mobili, delle scaffalature dell'archivio, dei carteggi ivi raccolti, nonché di tutte le targhe indicative;
- spolveratura delle ringhiere, degli infissi e dei portoni d'ingresso, dei balaustrini della terrazza;
- pulitura con aspirapolvere delle guide, zerbini o tappeti, divani, poltrone, etc;
- trattamento lucidante con detergenti adeguati dei rivestimenti lignei nelle stanze della Presidenza e della Direzione Generale e profumazione degli ambienti;
- spolveratura, spazzatura e lavatura dei pavimenti dell'archivio seminterrato, dei magazzini e ripostigli, delle terrazze, atri;

– **Almeno una volta al mese:**

- lavaggio dei vetri, finestre delle scale e pensilina esterna;
- pulizia e lavaggio dei corpi illuminanti delle scale, delle pareti rivestite in gres;
- pulizia di tutti chiusini a pavimento;
- cristallizzazione di tutti i pavimenti in marmo;
- spazzatura delle aree calpestabili al piano di copertura, incluso le aree sotto superfici grigliate;
- lavaggio delle moquette (ove esistenti);
- spazzatura e lavaggio dei terrazzi praticabili;
- spolveratura interna ed esterna delle veneziane e di ogni altra schermatura;
- spolveratura e pulitura delle pareti in muratura o rivestite in tessuto, legno o materiale plastico, dei soffitti e dei piani superiori degli armadi, librerie e simili;
- pulizia delle scale secondarie;



– Almeno una volta ogni tre mesi:

- Spolveratura e pulizia delle pareti dei vani scala;
- pulizia delle pareti delle scale secondarie;

- Almeno una volta ogni sei mesi:

- lavatura generale delle zoccolature in marmo, smalto o cementate.

Resta inteso che i lavori, per quanto riguarda la periodicità, sono elencati a titolo indicativo e che, comunque, in qualsiasi momento, i locali dovranno essere perfettamente puliti.

- In caso di lavori di manutenzione, pitturazione o di modifiche con opere murarie, in tutti od in parte dei locali oggetto dell'appalto le pulizie verranno del tutto o parzialmente sospese, l'Impresa si impegna, a conclusione dei lavori su indicati, alla pulizia dei locali interessati e di rendere praticabili, igienici, e decorosi, senza che esse siano considerate lavori straordinari;
- L'Impresa garantisce di essere in possesso di mezzi e di attrezzature moderne ed idonee per l'adempimento degli obblighi contrattuali (scale, lucidatrici, aspirapolvere, ecc.). La FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. si riserva comunque la facoltà di far controllare i servizi da parte del proprio personale.
- L'Impresa assicura la resa del servizio, continuità per tutta la durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri e con gestione a proprio rischio, il servizio di pulizia secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente capitolato, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte e con la massima cura e diligenza.
- L'Impresa, senza il consenso del committente non potrà apportare variazioni alle modalità di
- esecuzione del servizio prescritte; il committente si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle



FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

- variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie
- per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all'Impresa con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
- L'Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
- L'Impresa si impegna ad utilizzare, per l'espletamento del servizio, un numero di unità lavorative necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste. Resta inteso che, la dove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto, l'Impresa è obbligata ad integrarlo.
- In caso di assenza dell'addetto al servizio, l'Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.
- L'Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- Il personale predetto dovrà risultare di gradimento della Fondazione E.N.P.A.I.A., in caso contrario l'ENTE, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l'Impresa si impegna a soddisfare le richieste con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa vigente.



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

- L'Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti durante l'esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell'Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici.
- L'Impresa si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, apparecchiature informatiche, fax, fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
- L'Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.

Durante la permanenza negli immobili della FONDAZIONE E.N.P.A.I.A., il personale addetto agli interventi dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti dei visitatori, sia nei confronti del personale dipendente della Fondazione, adibito al servizio tecnico e portierato, ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

In caso di variazione del personale addetto, occorrerà darne comunicazione tempestiva alla Fondazione, almeno due giorni lavorativi prima dell'ingresso del nuovo lavoratore.

Il servizio di pulizia dovrà essere espletato in linea di principio con inizio alle ore 17.00 e con termine alle ore 21.00 ovvero dalle 6.00 alle ore 09.00. Per esigenze di servizio, la Fondazione si riserva di variare gli orari in cui far effettuare le pulizie in questione senza che ciò possa costituire per l'impresa motivo di rivalsa a motivo di maggior costi o maggiori difficoltà esecutive.

La FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. si impegna a fornire l'acqua corrente per i servizi e l'energia elettrica di F.M. per il funzionamento del macchinario necessario per lo svolgimento delle attività appaltate.

L'assuntore dovrà curare che la spina di allacciamento di ciascuna apparecchiatura elettrica sia provvista di polo di terra ed abbia il passo adatto per la F.M.

La Impresa dovrà garantire sempre e comunque il servizio per i casi di assenza, a vario titolo,



del personale e dovrà far conoscere tempestivamente il nominativo ed indirizzo del personale incaricato della sostituzione, ai fini del preliminare gradimento. In caso di mancata sostituzione del personale assente per malattia o per ferie è facoltà della Fondazione applicare la penale prevista dall'art. 11.

ARTICOLO 3

MODIFICAZIONI NELLA PROPRIETA' O NELLA STRUTTURA

La Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 4

DANNI

La Impresa appaltatrice è responsabile dell'opera del personale da essa dipendente. In genere qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione dei servizi o per cause a questi inerenti, alle cose della committente o a persone (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, visitatori, personale dipendente dalla FONDAZIONE, componenti degli organi amministrativi, collaboratori, consulenti) o terzi in genere, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla Impresa appaltatrice che, comunque, dovrà esonerare e manlevare espressamente la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tal fine, viene previsto sin d'ora l'obbligo dell'appaltatore di stipulare apposita polizza con una primaria Compagnia di assicurazione (con le modalità previste dall'articolo "garanzie e coperture assicurative"), che copra, per l'intera durata dell'appalto, i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio da produrre all'atto della stipula del contratto, di cui formerà parte integrante ed essenziale.

Le clausole della polizza dovranno essere tempestivamente sottoposte alla preventiva approvazione della FONDAZIONE E.N.P.A.I.A..

Si precisa, inoltre, che sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutti gli oneri per danni causati dai servizi in corso nonché quelli dovuti a furti, incendio, o altro che subissero i beni di proprietà dell'APPALTATORE all'interno dei locali della Sede in quanto luoghi di lavoro ai



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

sensi del presente contratto, nonché il rischio di responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro dell'APPALTATORE per i servizi aggiudicati.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiale o danni agli impianti (elettrici, igienico-sanitari, ecc.) e si accertasse la responsabilità del personale della Impresa appaltatrice, la Impresa medesima ne risponderà direttamente

Il complesso delle misure di sicurezza e di prevenzione suddette a cura dell'appaltatore, nonché le polizze assicurative sopra citate adottate a cura e carico esclusivo dell'appaltatore, solleveranno la Fondazione E.N.P.A.I.A. da qualsivoglia responsabilità in caso di sinistri dipendenti dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 5

CONSEGNA E DURATA

La durata del contratto è di 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto o dall'avvio del servizio in caso di esecuzione anticipata dello stesso. In occasione del primo giorno delle prestazioni contrattuali, sarà redatto un verbale di inizio servizio che sarà firmato dall'appaltatore e da un rappresentante della Fondazione.

La Fondazione E.N.P.A.I.A. si riserva comunque la facoltà di stabilire, a proprio insindacabile giudizio, la data di inizio del servizio, senza che ciò dia titolo alcuno all'affidataria di promuovere azioni e/o forme di rivalsa di qualunque tipo o modalità. Non è ammesso il tacito rinnovo. La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 30 giorni, agli stessi prezzi e condizioni previsti dal contratto originario, previa comunicazione scritta all'appaltatore.

ARTICOLO 6

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di escussione della cauzione definitiva prestata, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 7



CORRISPETTIVI

Per le prestazioni relative al servizio di pulizia, di presidio di una risorsa e di fornitura di cassonetti la Fondazione E.N.P.A.I.A. corrisponderà all'impresa aggiudicataria l'importo globale annuale offerta dalla stessa. Il pagamento sarà corrisposto in dodici rate mensili posticipate. Il pagamento è sottoposto alla acquisizione da parte della Fondazione del DURC e pertanto al regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori da parte dell'appaltatore. Si precisa che tutte le spese relative al corretto svolgimento del servizio come prescritto dal presente capitolato sono a carico della Impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire una garanzia definitiva con le forme e le modalità di cui all'art. 103D. lgs. 50/2016. La polizza è rilasciata a garanzia della corretta esecuzione del servizio.

In caso di incameramento anche parziale della predetta garanzia, l'appaltatore entro 15 giorni è obbligato alla sua integrale ricostituzione e a darne opportuna evidenza alla Fondazione.

La garanzia sarà svincolata, su richiesta scritta dell'appaltatore, dopo la conclusione del servizio e dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare o essere già in possesso di idonea polizza assicurativa RCT/RCO. La predetta assicurazione dovrà avere i seguenti massimali:

- R.C.T.: massimale di € 2.000.000,00 per ogni persona lesa o deceduta, per danni ad animali o a cose;
- R.C.O.: massimale di € 2.000.000,00 per sinistri occorsi ad operatori con il limite di € 1.000.000,00 per ogni infortunato.

Nell'ambito della copertura assicurativa sono espressamente considerati terzi anche i dipendenti, gli organi amministrativi ed i collaboratori della Fondazione. L'appaltatore si assume comunque ogni responsabilità per danni a cose, persone o animali, causati nell'esecuzione del servizio affidato, anche se eccedenti i predetti massimali esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità.



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

La predetta polizza dovrà essere operativa ed efficace dal momento della consegna del servizio sino alla sua conclusione.



ARTICOLO 9

TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore si obbliga:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti;
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi vigenti, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico del relativo contratto collettivo di riferimento.

Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra la Fondazione E.N.P.A.I.A., previa comunicazione alla Impresa, al competente Ispettorato del Lavoro e agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto. Per le inadempienze contributive e retributive si applicheranno gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010..

Nell'esecuzione del servizio, la Impresa dovrà adottare, di propria iniziativa e a proprie spese, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni al proprio personale provvedendo, altresì, a tutte le opere occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, per la incolumità delle persone addette ai lavori stessi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone e cose, esonerando di conseguenza la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da ogni responsabilità.

Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, la Impresa deve impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta della Fondazione E.N.P.A.I.A.

ARTICOLO 10

REVISIONE PREZZI

I prezzi di appalto rimarranno fissi e invariabili per qualunque eventualità, sino alla scadenza del contratto.

Il committente durante l'esecuzione del servizio potrà richiedere all'appaltatrice, agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

alla concorrenza di un quinto in aumento o in diminuzione dell'importo contrattuale, senza che per ciò spetti indennità alcuna o compenso aggiuntivo all'appaltatore.

In caso di richiesta da parte della Committente di prestazioni straordinarie per le stesse sarà riconosciuto unicamente l'importo €/h offerto dalla Impresa nella propria offerta economica.

ARTICOLO 11

PENALI

Per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali, che dalla FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. sia stata riscontrata e contestata alla Impresa ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. 207/2010 e s.m., sarà comminata una penale pari al 3% del canone mensile, calcolato in un dodicesimo dell'importo annuo per ogni singola inadempienza fino all'importo massimo stabilito dall'art.145, comma 3, del DPR 207/2010. Inoltre, sarà comunque applicata la detrazione per le prestazioni non eseguite.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione, anche in caso di contestazione o gravame.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento del maggior danno subito dalla Fondazione.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., potrà essere risolto di diritto con facoltà per la Fondazione E.N.P.A.I.A. di procedere, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, fatta salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni nei seguenti casi:

- subappalto o cessione di tutto o in parte del contratto;
- cessione totale o parziale della Impresa;
- dopo tre inadempienze, debitamente contestate, circa la perfetta esecuzione del servizio, anche se la Fondazione E.N.P.A.I.A. non abbia di fatto applicato la penale di cui al precedente articolo 11;
- sospensione arbitraria del servizio qualunque ne sia la causa e la durata e senza obbligo di preventiva diffida da parte della Fondazione E.N.P.A.I.A. a riprendere il



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

servizio stesso, salva, in ogni caso, la facoltà della Fondazione E.N.P.A.I.A. di far provvedere alla esecuzione dei lavori sospesi in danno della Impresa, addebitandole la spesa eccedente la quota di canone trattenuta;

- inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 9.
- quando risulti accertato il mancato rispetto, nei termini assegnati, delle ingiunzioni o diffide emesse dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni emesse al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- qualora l'Appaltatrice non inizi il servizio entro il termine assegnato;
- per reati accertati a carico dell'Appaltatrice;
- nel caso previsto dall'art. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale del Committente, per un numero massimo di 3 volte;
- insufficiente impiego di personale.

Il contratto è altresì risolto in caso di:

- verifica delle ipotesi di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), b), c), d) e), f) del D. Lgs. n. 50 del 2016
- frode nell'esecuzione del servizio;

Il Committente ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.

ARTICOLO 13

PERIODO DI PROVA E RECESSO DELL'APPALTANTE

Per i primi tre mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire alla Fondazione E.N.P.A.I.A. una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Durante tale periodo la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di quindici giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.

All'iniziativa di recesso della FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. non potrà essere opposta, da parte dell'appaltatore, la circostanza di avere già effettuato servizi di pulizia nei locali oggetto



dell'appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del rapporto contrattuale in atto.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

ARTICOLO 14

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla committente ed alla competente prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n.Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste italiane s.p.a.

ARTICOLO 15

FORO COMPETENTE DI ROMA PER LE CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione del presente del contratto e del capitolato è competente esclusivamente il Foro di Roma.

ARTICOLO 16

SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto e la sua registrazione, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante, salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

**ARTICOLO 17
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto, concernente prestazioni di servizio imponibili ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'onere dell'eventuale registrazione resterà a carico della parte nel cui interesse la stessa viene effettuata.

**ARTICOLO 18
NORME DI CHIUSURA**

Al presente appalto si applicano, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato e dal Contratto, le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010.